



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, IMPRENDITORIALITÀ
E LE PMI
Reti e governance
Il direttore

Bruxelles, 8 settembre 2022
GROW.D.1/SRG

**NOTA ALL'ATTENZIONE DEL GRUPPO DI COORDINATORI PER IL RICONOSCIMENTO
DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI**

**Oggetto: Il riconoscimento delle qualifiche professionali nell'Unione europea
acquisito nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.**

Clausola di esclusione della responsabilità

Questa traduzione è stata generata da eTranslation, uno strumento di traduzione automatica fornito dalla Commissione europea. La traduzione automatica permette di farsi un'idea di massima del contenuto di una pagina in una lingua che si conosce, nel nostro caso la lingua italiana. È del tutto automatizzata e non prevede alcun intervento umano. La qualità e la precisione della traduzione automatica possono variare notevolmente da un testo all'altro e da una combinazione linguistica all'altra. La Commissione europea non ne garantisce l'esattezza e non accetta alcuna responsabilità per eventuali errori.

CONTENUTO DEL SITO

CONTENUTO DEL SITO	2
1. Scopo della nota.....	3
2. Il contesto.....	3
3. Ambito di applicazione.....	3
A. Applicazioni per scopi di stabilimento.....	4
i. Qualifiche del Regno Unito in possesso di cittadini dell'UE	4
<i>a. Qualifica ottenuta prima della fine del periodo di transizione di cui all'accordo di recesso</i>	
<i>b. Qualifica ottenuta dopo la fine del periodo di transizione di cui all'accordo di recesso</i>	
ii. Qualifiche del Regno Unito detenute da cittadini del Regno Unito	5
<i>a. cittadini del Regno Unito che rientrano nell'ambito di applicazione personale dell'accordo di recesso</i>	
<i>b. cittadini del Regno Unito che non rientrano nell'ambito di applicazione personale dell'accordo di recesso</i>	
B. Applicazioni per la fornitura temporanea e occasionale di servizi	8
i. Qualifiche del Regno Unito in possesso di cittadini dell'UE	8
ii. Qualifiche del Regno Unito detenute da cittadini del Regno Unito	8

1. SCOPO DELLA NOTA

Scopo della presente nota è chiarire:

- l'applicazione del diritto dell'Unione alle richieste presentate dai cittadini dell'UE per il riconoscimento delle qualifiche acquisite nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (diplomi del Regno Unito), e
- le norme applicabili al riconoscimento delle qualifiche del Regno Unito nell'UE detenute da cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (cittadini del Regno Unito).

2. IL CONTESTO

Il 21 giugno 2018 i servizi della Commissione hanno pubblicato un "Avviso alle parti interessate sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (di seguito il Regno Unito) e le norme dell'UE nel settore delle professioni regolamentate e del riconoscimento delle qualifiche professionali".¹ A seguito della conclusione dell'accordo di recesso² e dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito (TCA)³, il presente avviso non era più aggiornato ed è stato rimosso dal repertorio pubblico degli "avvisi di Brexit".⁴

Con la presente nota, i servizi della Commissione aggiornano gli orientamenti relativi alle norme sul riconoscimento delle qualifiche del Regno Unito in seguito all'adozione dell'accordo di recesso.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

I cittadini dell'UE che intendono accedere o esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno ottenuto le loro qualifiche possono avvalersi della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali⁵ affinché le loro qualifiche siano riconosciute da tale Stato membro e vi esercitino la loro professione. La direttiva 2005/36/CE prevede inoltre un meccanismo che consenta ai professionisti stabiliti in uno Stato membro di circolare e svolgere attività professionali regolamentate in un altro Stato membro su base temporanea o occasionale (articoli da 5 a 9 della direttiva 2005/36/CE).

La direttiva 2005/36/CE riguarda i cittadini dell'UE con qualifiche acquisite in uno o più Stati membri dell'UE.⁶ In determinate situazioni, la direttiva 2005/36/CE riguarda anche i

1 [Comunicazione alle parti interessate sul recesso delle norme del Regno Unito e dell'UE nel settore delle professioni regolamentate e sul riconoscimento delle qualifiche professionali](#)

2 [Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica 2019/C 384 I/01](#)

3 [Accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra](#)

4 [Conseguenze della Brexit | Commissione europea \(europa.eu\)](#)

5 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

6 La direttiva 2005/36 riguarda, per estensione, i cittadini SEE e le qualifiche professionali, nonché i cittadini svizzeri e le qualifiche professionali, attraverso accordi internazionali. Di conseguenza, gli orientamenti

cittadini dell'UE con qualifiche acquisite in paesi terzi.⁷ Al contrario, il riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi, ovunque ottenuto, non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE.

Alla luce di quanto precede, la presente nota tratta del riconoscimento delle qualifiche del Regno Unito, tenendo conto delle due distinzioni seguenti:

- Le qualifiche del Regno Unito in possesso di cittadini dell'UE (di cui alla direttiva 2005/36/CE) rispetto alle qualifiche del Regno Unito detenute da cittadini del Regno Unito (non contemplate dalla direttiva 2005/36/CE), e
- riconoscimento nei casi di stabilimento rispetto al riconoscimento in caso di prestazione temporanea e occasionale di servizi.

I principi delineati nella presente nota si applicano a ciascun sistema di riconoscimento delle qualifiche professionali previsto dalla direttiva 2005/36/CE, vale a dire al riconoscimento automatico sulla base dei requisiti minimi di formazione⁸, al riconoscimento automatico sulla base dell'esperienza professionale e al riconoscimento nell'ambito del sistema generale. Inoltre, la nozione di qualifiche professionali comprende le qualifiche attestate da titoli di formazione, attestati di competenza e/o esperienza professionale, quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2005/36/CE.

4. ACCESSO ALLE PROFESSIONI REGOLAMENTATE NEGLI STATI MEMBRI PER I TITOLARI DI QUALIFICHE DEL REGNO UNITO

A. Applicazioni per scopi di stabilimento

i. Qualifiche del Regno Unito in possesso di cittadini dell'UE

Per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche del Regno Unito detenute da cittadini dell'UE, la situazione varia a seconda che il professionista abbia ottenuto le qualifiche prima o dopo la fine del periodo di transizione stabilito nell'accordo di recesso, vale a dire prima o dopo il 31 dicembre 2020.

a. Qualifica ottenuta prima della fine del periodo di transizione di cui all'accordo di recesso

Nel caso in cui la qualifica sia stata ottenuta entro la fine del periodo di transizione di cui all'accordo di recesso, si applica la direttiva 2005/36/CE. Tali qualifiche sono state rilasciate all'epoca dal Regno Unito come Stato membro (fino al 31 gennaio 2020) o durante il periodo di transizione stabilito nell'accordo di recesso e sono pertanto considerate prove di qualifica formale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva. Possono essere

delineati nella presente nota si applicano anche ai cittadini di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

⁷ Articolo 2, paragrafo 2, articolo 3, paragrafo 3, e articolo 10, lettera g), della direttiva 2005/36/CE.

⁸ L'ultimo aggiornamento dell'allegato V che elenca le qualifiche professionali che beneficiano di un sistema automatico il riconoscimento contiene note a piè di pagina per tutte le qualifiche ottenute nel Regno Unito ed elencate nell'allegato V, con il 31.12.2020 come data di fine di tali qualifiche. Di conseguenza, gli organismi aggiudicatori del Regno Unito non possono più rilasciare le qualifiche riconosciute ai sensi dell'allegato V dopo tale data.

utilizzati come titolo di formazione per tutti i regimi di riconoscimento della direttiva 2005/36/CE e i richiedenti possono chiedere il riconoscimento di tali qualifiche professionali in qualsiasi momento.

b. Qualifica ottenuta dopo la fine del periodo di transizione di cui all'accordo di recesso

Le qualifiche professionali ottenute dopo la fine del periodo di transizione stabilito nell'accordo di recesso sono qualifiche di paesi terzi ai sensi della direttiva 2005/36/CE. Si applicano l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 3, paragrafo 3. Di conseguenza, il richiedente deve ottenere il riconoscimento iniziale in uno Stato membro conformemente alle norme e alle procedure nazionali. Per le professioni che beneficiano del riconoscimento automatico sulla base del coordinamento dei requisiti minimi di formazione (titolo III, capo III della direttiva 2005/36/CE), tale riconoscimento iniziale dovrebbe rispettare i requisiti minimi di formazione stabiliti dalla direttiva.

Se un professionista desidera che le loro qualifiche siano riconosciute in un altro Stato membro ai sensi del diritto dell'Unione, il riconoscimento iniziale doveva essere seguito da tre anni di esperienza professionale nello Stato membro ospitante iniziale. In caso contrario, il richiedente deve chiedere il riconoscimento secondo le norme e le procedure nazionali del nuovo Stato membro ospitante.

Inoltre, le disposizioni del trattato sul funzionamento dell'UE (TFUE) relative alla libertà di stabilimento rimangono applicabili ai cittadini dell'UE che desiderano ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche di paesi terzi. Di conseguenza, quando un cittadino dell'UE in possesso di una qualifica del Regno Unito ottenuta dopo la fine del periodo di transizione stabilito nell'accordo di recesso chiede il riconoscimento in uno Stato membro, si applicano l'articolo 49 del TFUE e la corrispondente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE. Pertanto, quando uno Stato membro limita l'accesso a una professione, ai sensi della legislazione nazionale, ai titolari di determinate qualifiche professionali, le autorità devono prendere in considerazione tutti i diplomi, i certificati, gli altri titoli di formazione e l'esperienza pertinente. A tal fine, le autorità degli Stati membri confrontano le conoscenze, le abilità e l'esperienza specializzate con le conoscenze e le qualifiche richieste dalla legislazione nazionale.⁹ Ciò vale per i titolari di qualifiche UE (come nel caso *C-340/89 Vlassopoulou*), nonché per i titolari di qualifiche di paesi terzi (come nella causa *C-238/98 Hocsman*).

ii. Qualifiche del Regno Unito detenute da cittadini del Regno Unito

Per i cittadini del Regno Unito, ci sono due situazioni diverse: i) cittadini del Regno Unito che rientrano nell'ambito di applicazione personale dell'accordo di recesso e ii) quelli che

⁹ V., in particolare, sentenze *Vlassopoulou*, punti 16, 19 e 20, causa C-319/92, Haim (Racc. pag. I-425, punti 27 e 28), causa C-238/98, Hocsman (Racc. pag. I-6623, punto 23), Dressen, punto 24, causa C-166/20, BB/Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, cit., punto 34.

non rientrano nell'ambito di applicazione personale dell'accordo di recesso.

a. cittadini del Regno Unito che rientrano nell'ambito di applicazione personale dell'accordo di recesso

I cittadini del Regno Unito rientrano nell'ambito di applicazione personale dell'accordo di recesso (come definito dall'articolo 10) se hanno esercitato il loro diritto di soggiornare in uno Stato membro dell'UE conformemente al diritto dell'Unione in materia di libera circolazione prima della fine del periodo di transizione stabilito nell'accordo di recesso (31/12/2020) e continuano a soggiornarvi successivamente.

Analogamente, i cittadini del Regno Unito che hanno esercitato il loro diritto di lavoratori frontalieri in uno o più Stati membri dell'UE conformemente al diritto dell'Unione prima della fine del periodo di transizione e continuano a farlo successivamente sono coperti dall'accordo di recesso.

Infine, l'accordo di recesso comprende anche i familiari di tali cittadini del Regno Unito che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere e) e f), dell'accordo di recesso.

Maggiori dettagli sull'ambito di applicazione personale sono disponibili nella nota orientativa della Commissione sull'accordo di recesso.¹⁰

Per i cittadini del Regno Unito che rientrano in questo ambito personale e che desiderano ottenere il riconoscimento delle loro qualifiche nel Regno Unito nell'UE, il fattore determinante è il momento della presentazione di una domanda di riconoscimento (domanda). Possono verificarsi tre diversi scenari:

- la qualifica è stata acquisita e riconosciuta prima della fine del periodo di transizione stabilito nell'accordo di recesso;
- la qualifica è stata acquisita prima della fine del periodo di transizione stabilito nell'accordo di recesso, ma la domanda di riconoscimento era pendente alla fine di tale periodo di transizione; oppure
- la domanda è stata presentata dopo la fine del periodo di transizione stabilito nell'accordo di recesso, indipendentemente dal fatto che la qualifica sia stata acquisita prima o dopo la fine di tale periodo di transizione.

1) Qualifica acquisita e riconosciuta prima della fine del periodo di transizione stabilito nell'accordo di recesso

I cittadini del Regno Unito con qualifiche del Regno Unito che sono stati riconosciuti prima della fine del periodo di transizione stabilito nell'accordo di recesso e che rientrano nell'ambito di applicazione personale dell'accordo di recesso possono beneficiare dell'articolo 27 dell'accordo. Di conseguenza, il riconoscimento da parte del loro Stato

¹⁰ Nota [orientativa relativa all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica](#)

ospitante o del loro Stato di lavoro mantiene i suoi effetti nel rispettivo Stato. Ciò significa che i diritti di accesso e di esercizio di una professione acquisita nello Stato membro in cui il cittadino del Regno Unito ha mantenuto il diritto di soggiorno rimangono validi dopo il recesso del Regno Unito dall'UE. Tuttavia, il riconoscimento è valido solo in tale Stato membro ospitante e non si estende ad altri Stati membri.

2) Domanda pendente al momento della fine del periodo di transizione stabilito nell'accordo di recesso

Nel caso in cui una domanda di riconoscimento fosse pendente entro la fine del periodo di transizione di cui all'accordo di recesso, si applica l'articolo 28 dell'accordo di recesso.¹¹ A norma dell'articolo 28, in questo scenario si applicano le disposizioni relative allo stabilimento della direttiva 2005/36/CE. Gli Stati membri e le autorità del Regno Unito devono cooperare per facilitare il riconoscimento di tali qualifiche, in linea con gli articoli 8 e 29 dell'accordo di recesso.¹²

3) Domanda dopo la fine del periodo di transizione stabilito nell'accordo di recesso

Per le domande presentate dopo la fine del periodo di transizione stabilito nell'accordo di recesso, le qualifiche del Regno Unito detenute da cittadini del Regno Unito che rientrano nell'ambito di applicazione personale dell'accordo di recesso sono qualifiche di paesi terzi detenute da cittadini di paesi terzi. Il diritto dell'UE non le riguarda.¹³ In questo caso, il riconoscimento delle qualifiche professionali segue le norme e le procedure nazionali tenendo conto, se del caso, delle norme dell'ATC relative alla regolamentazione nazionale e al riconoscimento delle qualifiche professionali (articoli 146 e seguenti dell'ACT).

b. cittadini del Regno Unito che non rientrano nell'ambito di applicazione personale dell'accordo di recesso

Le domande di riconoscimento delle qualifiche del Regno Unito da parte di cittadini del Regno Unito che non rientrano nell'ambito di applicazione personale dell'accordo di recesso sono domande presentate da cittadini di paesi terzi. La direttiva 2005/36/CE non si applica. Il riconoscimento delle qualifiche professionali segue le norme e le procedure nazionali tenendo conto, se del caso, delle norme dell'ATC relative alla regolamentazione nazionale e al riconoscimento delle qualifiche professionali (articoli 146 e seguenti dell'accordo).

¹¹ Per evitare dubbi, questa disposizione si riferisce alle domande presentate sulla base di una qualifica professionale rilasciata nel Regno Unito come Stato d'origine. Se le condizioni di accesso alla professione non erano ancora soddisfatte, ad esempio perché mancava ancora un elemento delle qualifiche professionali richieste, la domanda è prematura e il caso di fatto rientra nello scenario c).

¹² Nota [orientativa relativa all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica](#).

¹³ Alcune norme sul riconoscimento dei diplomi ai sensi della direttiva qualifiche professionali potrebbero applicarsi ai professionisti che beneficiano della parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante mediante direttive specifiche. La presente nota non mira ad affrontare tali situazioni.

B. Applicazioni per la fornitura temporanea e occasionale di servizi

i. Qualifiche del Regno Unito in possesso di cittadini dell'UE

I cittadini dell'UE stabiliti nel Regno Unito non possono avvalersi delle disposizioni della direttiva 2005/36/CE per fornire attività professionali regolamentate nell'UE su base temporanea e occasionale. Tale diritto è riservato ai cittadini dell'UE stabiliti in uno Stato membro (articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2005/36/CE).

Cittadini dell'UE in possesso di qualifiche del Regno Unito che hanno ottenuto il riconoscimento di tali qualifiche stabilendosi in uno Stato membro (cfr. 4 A), sono disciplinati dalla direttiva 2005/36/CE quando intendono prestare servizi su base temporanea e occasionale in un altro Stato membro, conformemente al titolo II della direttiva 2005/36/CE.

ii. Qualifiche del Regno Unito detenute da cittadini del Regno Unito

Contrariamente al caso dello stabilimento, l'ambito di applicazione dell'accordo di recesso (articolo 10) non riguarda la prestazione temporanea e occasionale di servizi. Pertanto, i cittadini del Regno Unito stabiliti nell'UE conformemente all'accordo di recesso non possono fare affidamento sull'accordo di recesso per fornire attività professionali regolamentate su base temporanea e occasionale al di fuori dello Stato membro ospitante in cui risiede il cittadino del Regno Unito. Non vi sono inoltre diritti acquisiti dedicati per la fornitura temporanea o occasionale di servizi ai sensi dell'accordo di recesso.

Di conseguenza, i cittadini del Regno Unito non stabiliti in uno Stato membro ai sensi dell'accordo di recesso non possono avvalersi dell'accordo di recesso per fornire attività professionali regolamentate su base temporanea e occasionale nell'UE.

Le domande di riconoscimento delle qualifiche professionali per la prestazione di servizi sono conformi alle norme nazionali e, se del caso, alle norme del TCA relative alla regolamentazione nazionale e al riconoscimento delle qualifiche professionali (articoli 146 e seguenti dell'accordo sugli scambi transfrontalieri di servizi) nonché alle norme sugli scambi transfrontalieri di servizi (cfr. articoli 123-126 e 134 e seguenti del TCA).